



COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

PROVINCIA DI SONDRIO

UFFICIO DI STATO CIVILE

SEPARAZIONE E DIVORZIO CON PROCEDURA SEMPLIFICATA DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO DELLO STATO CIVILE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162;

VISTA la circolare Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi Demografici – n. 19/2014 in data 28.11.2014;

RENDE NOTO

Che dall'11 dicembre 2014, i coniugi che ritengano che il loro matrimonio non abbia più quei presupposti che ne determinarono la stipulazione e intendano dunque far cessare i suoi effetti, possono concludere un accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché delle condizioni di modifica di separazione o di divorzio, innanzi al Sindaco quale Ufficiale dello stato civile, con l'assistenza facoltativa di un avvocato.

Si potrà fare separazione e divorzio consensuali presso l'ufficio di stato civile, esclusivamente qualora:

- NON ci siano figli minori, ovvero maggiorenni incapaci (1), portatori di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, economicamente non autosufficienti;
- Non serva alcun atto di disposizione patrimoniale (*ad esempio relativo alla casa di proprietà, l'assegno di mantenimento*).

RICORDA

Che per separarsi e per divorziare (*scioglimento o cessazione degli effetti civili*) vi sono, altresì, le seguenti procedure:

- Giudiziale, cioè presso il Tribunale assistiti almeno da un legale.
- All'estero, presso le competenti autorità, qualora almeno uno dei due coniugi sia straniero o viva all'estero.
- Consensuale, con la sola assistenza del legale (*almeno uno per parte*) che porrà in essere ogni ulteriore adempimento.

Qualora si scelga di farlo presso l'ufficiale dello Stato Civile, andranno prese intese con il dipendente incaricato.

Dalla residenza comunale, li 16.12.2014



IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dr. Umberto Sorrentino

(1) per quanto attiene alla condizione d'incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell'incapacità di agire ed ai correlati istituti (tutela, curatela, amministrazione di sostegno).